

216

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Marzo 1862.  
dal Ministro D' Agricoltura Industria e Commercio

OGGETTO

Applicazione del sistema facoltativo del Marchio  
di garanzia dei lavori di oro e di argento

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

*Per l'Ufficio del Ministero  
il progetto originale  
il 11. Marzo 1862. N. 1171.*

Relatore

Adottata nella tornata del

186



N. 729 - 24 giugno = presso Documentati al  
N. 729 di agricoltura ind. e comm. i Documenti  
relativi alla proposta di legge -  
ricevuti i documenti il 28 giugno  
17 Aprile restituiti i documenti al N. 729

Commissione per il disegno di legge  
sul marchio del lavoro d'oro e d'argento.

Processo verbale della Seduta di Sabato 5 Luglio 1862.

Presenti gli on. Nicci, Gauché, Allicri, Melli, Maffaroni,  
Bertoni, Perotti e de' Leppe, la seduta è aperta alle ore 9 ant.

Stanno sul banco della Presidenza gli atti di cui fu chiesta comunicazione al Ministero, di conformità alla deliberazione presa nella precedente Seduta.

Gli on. Perotti, de' Leppe e Bertoni, che a quella Seduta non intervennero, espongono l'arviso de' rispettivi leggesi 2.<sup>o</sup> 6.<sup>o</sup> e 8.<sup>o</sup> <sup>in quali</sup> concordemente si promissiono per l'aggiunta in massima del progetto di legge, da esso dato di fiducia a Commissione quanto alle modificazioni che per avvenire troveranno opportune.

L'on. Perotti, pur essendo omaggio a' principii della libertà dell'industria, e senza come tuttora, nessuno essere giustificabile speciali privilegii per lavoro in oro e d'argento, questi metalli preziosi essendo universalmente usati come rappresentativi di tutti i valori, nella quale opinione condivide, vedendola, l'on. Maffaroni. Risponde l'on. Melli protestando al luogo economicamente provvedere meglio col marchio facoltà loro che col obbligatorie.

L'on. Nicci non vede che l'abolizione del marchio obbligatorio in quelle provincie ove tuttora persiste, possa produrre qualche inconveniente, ma la legislazione volendo essere unificata, non è informata ai fatti privilegii economici, ed emanare i decreti da una legge che il più forte li fa creduli e delusi.

L'on. Allicri vede che le quistioni, ormai risolte in teoria dal consenso degli scrittori, si riducono tutta per noi ad appropiare se e quale inconveniente, che in pratica, produrre la legge applicazione dei principii. Non si presunza però fatto delle proteste che muovono degli industriali dell'Alto Adige, ma vorrebbe essere chiarito dai deputati dell'Italia meridionale se a loro avviso l'adozione della disinfata riforma sia per essere troppo gravosa sopra alla fede pubblica in quelle provincie?

Il on. De' Ruggieri e Lancia, rispondendo alle interpellanze loro mosse, mai  
rilestano la costruzione che saranno basi per ~~confermare~~ <sup>per natura</sup> sulle giunte  
gl'inconvenienti inseparabili di ogni periodo di transizione; ma che a effetto  
inconvenienti trovano, modo di ovviare per una parte gl'indulti <sup>per natura</sup> fuer.  
De appreso ai loro manifesti il marchio facoltativo per l'altro in <sup>manifesto</sup> <sup>manifesto</sup> <sup>manifesto</sup>  
raccomanda all'ufficio di saggio. Esistono peraltro che vuole riguardo alla mole  
diffusione dei lavori di basso titolo sarebbe non trascurabile cambiare l'intero  
dover per questo un marchio facoltativo speciale.

Chiusa la discussione generale, è messa a partito, peraltro e per data  
l'adozione di un doppio marchio facoltativo da applicarsi a un titolo massimo  
e a un titolo minimo; e risulta approvata ad unanimità

Si procede perciò alle scrutinio segreto per la nomina del Relatore  
con seguente risultato:

Votanti 6. Magg<sup>or</sup> assoluta 4. Ottennero  
l'on. Allievi voti 5

Nessun 1.

L'on. Allievi è quindi ~~proclamato~~ <sup>proclamato</sup> Relatore,  
e la seduta è levata alle ore 11.

Il Segretario  
M. Spasari

Commissione per l'adempimento di legge sul marchio di licenza di corso d'acqua to.

Verbale di una seduta di Lunedì 28 Luglio 1862

Alle ore 9 1/2 p.m. si presentò gli on. Allievi, Nelli, Mancini, Giacchi, Ricci e Maffarani, la Commissione si costituì in legge e si legge il P. S. Dente l'on. Ricci segretario Maffarani.

Gli on. Commissari procedono quindi a esporre l'avviso del rispettivo ufficio, che tutti si congiunsero in massima per l'adozione del progetto di legge.

L'Uff. 1° (comm. Mancini) manifestò il desiderio che il progetto di legge si confrontasse alla via depositaria legislativa e si venghi in la materia, onde riconoscere e avviarsi per avventura lacune a colmare, e che siano con maggiore esattezza determinate così i casi punibili come le pene punibili.

L'Uff. 2° (comm. Allievi) diede mandato di fiducia al Commissario per l'adozione di uno o più titoli.

L'Uff. 4° (comm. Giacchi) manifestò il desiderio che siano determinati più esattamente i casi di reato.

L'Uff. 5° (comm. Maffarani) invocò il principio della legge in omaggio alla libertà dell'industria e del commercio, raccomandando che l'ufficio del segretario si attenga al meno possibile l'impedimento.

L'Uff. 7° (comm. Ricci) si pronunciò per l'adozione di due titoli almeno, ove non se ne riconosca ammissibile un numero maggiore.

L'Uff. 9° (comm. Nelli) manifestò il desiderio che la legge di più titoli sia riservata in uso alla Banca d'Italia per riguardo in specie alle provincie meridionali, e che siano illimitatamente al governo sulla misura dell'importazione conseguita nelle provincie o in più per la legge il marchio facoltativo, all'uopo di riconoscere se bastasse a coprire le spese.

Propositi dall'on. Mancini che si voti senz'altro il principio fondamentale della legge, e si elegga il Relatore rimandando ad esso il redigere gli opportuni emendamenti da discutere al pari, l'on. Altieri propose come importo di discutere anche la tesi generale con una semplice risposta alla sua gravità; nota come l'argomento principale per rimandare al marittimo obbligatorio sia a ragione sceso nella frequenza di nuove convenzioni che i progressi dell'industria sopperiscono, e concludere che per avventurata l'adozione di due titoli potrebbe in pratica meglio rispondere all'uso. L'on. Mancini ammette che si debba conciliare il principio della libertà colle garantizie necessarie contro le frodi, e che possa accennatamente provvedersi coll'opposizione di segni e stivatori corrispondenti ai vari Stati.

Non essendosi comodamente dato presenziare la importante seduta, rimane così il disegno di legge anteriormente compilato dal ministro Conte, come le Petizioni e i Pareri presentati sull'argomento al Governo da industriali e da Camere di Commercio, è dato incarico al Segretario di procurare dal Ministero gli atti anzidetti, e la seduta è levata alle ore 11.

Il segretario  
M. Mancini

Sulla legge sulle Opere Pie

Quando nel 1836 [?] re Carlo Alberto gettò le basi e tracciò le primarie linee di quel sistema che ora si vuole che sia la legge generale delle opere pie per il Regno d'Italia, la beneficenza delle antiche provincie era ancora affare ed ingeferenza esclusiva di persone di autorità o di Coopi ecclesiastici che disponevano con quasi illimitato arbitrio di volontà e senza regolare controllo di forme.

Era dunque naturale che le nuove disposizioni, tendenti in sostanza a introdurre nella beneficenza l'elemento e lo spirito laico, e la disciplina d'ordine e di potere amministrativo, era naturale che fossero accolte col pieno favore della pubblica opinione?

In Lombardia la beneficenza grazie a un complesso di circostanze che sarebbe superfluo di ricordare, aveva invece avuto una storia assai diversa e sotto più fortunate <sup>che se</sup> le norme di una più esatta gestione e di una più rigida contabilità furono opera del primo Regno d'Italia, il principio della laicità era però già prima il principio dominante per la massima parte dei nostri Istituti.

Ciò spiega perché la legge 20. Novembre 1839 fu in Lombardia considerata non solo come un pericoloso turbamento nell'amministrazione del paese, ma anche come un regresso a tempi peggiori.

Ora conoscete voi abbastanza intimamente la storia e l'attualità della beneficenza Toscana e Napoletana e Siciliana, per poter affermare che la nuova legge debba presentarsi in quelle provincie con caratteri di opportunità mi-



1  
giosi da fra noi?  
E specialmente in riguardo alle Province Meridionali se, come  
penso le preoccupazioni <sup>assunte</sup> ~~avute~~ di altre questioni non la-  
siano oggi a studiare le circostanze <sup>particolari</sup> ~~generali~~ della beneficenza,  
credete voi senza pericolo di aggiungersi a tutte le altre complica-  
zioni anche quella di una crisi nei servizi della pubblica  
assistenza?

La buona intenzione dell'Unità ha fatto e farà ancora perdo-  
nare molte cose: ma nel caso attuale, se è vero che il Mi-  
nistero ha un nuovo progetto per l'ordinamento delle  
opere Pie, non è certo ~~facile~~ agevolare la strada all'Uni-  
tà l'aggiungere, come fareste ai molti meccanismi che si do-  
vranno distruggere anche l'improvvisato meccanismo della  
Legge 20 Novembre 1859.

Ma voi direte queste considerazioni sono ora mai di una così volga-  
re familiarità per noi, che è proprio vano di servircele a non-  
dare. Ciò che noi desideriamo di sapere è se la pratica della  
Legge 20 Aprile 1859 nelle Province lombarde ha dato ra-  
gione oppure ha dato torto alle prevenzioni che in  
quelle Province esistevano quando fu promulgata la  
legge.

Il quesito è molto chiaro: oppure nessuno qui può  
aver dato a rispondere. La legge doveva entrare  
in vigore col 1. Aprile 1860. Ebbene: due anni  
sono quasi compiuti e non di meno non posso

assicurarsi che la legge sia stata attivata in tutte  
queste Province, ma quello di cui si puo far fede  
è che nelle Province stesse dove fu attivata, non lo fu  
che da poche settimane, e in via affatto frammen-  
taria.

Bisogna dunque rassegnarsi a mettere da parte l'esperienza  
e a prender norma dai soli criteri di ragione comune.

Ho detto che la legge fu accolta da noi con segni di generale  
sfavore. Non mancarono però, e non potevano mancare,  
degli spiriti più tenaci e peritanti a giudicare, i quali, pur  
facendo ragione alle apprensioni comuni, sapevano tut-  
tavia scorgere nella nuova legge i germi di savi e impor-  
tanti riforme.

1. Se è vero, essi dicevano che la Lombardia ha molti grandi Istituti,  
alle cui secolari tradizioni non è provvidi di per mano, e  
altresi vero che si hanno fra noi infinite beneficenze che  
hanno per complessività di numero un'importanza ben  
maggiore di quella che si potrebbe disumere sopra, le  
quali hanno urgente bisogno di essere tolte all'infelice  
isolamento in cui giacciono e di essere coordinate, sotto il  
controllo dell'opinione e della autorità, sicché meglio ripun-  
dano ai prudenti scopi di una ben intesa economia  
civile. — Ora l'articolo III. della legge, unitamente cogli  
altri, lungi dal giustificare il sospetto che il Legislatore  
abbia voluto confondere in un unico fascio il bene ed il

male, mostra evidentemente la sua intenzione di non provvedere altrimenti che nei casi in cui non sia già provveduto per le tavole di fondazione, per i regolamenti in vigore, e per le antiche consuetudini. In fin dei conti la discreta applicazione della legge è lasciata all'intelligente criterio delle Deputazioni Provinciali, alle quali incomberà di distinguere fra le opere più a loro soggette quelle che debbano essere designate a ricevere il nuovo ordinamento da quelle che possono essere lasciate nella forma presente.

Ma questo addirittato da infatti la legge aveva posto alla influenza delle rappresentanze locali nel regolamento 18. Agosto 1860. non fu più ricordato: e quindi quella che doveva essere <sup>attribuzione propria</sup> ~~divisione~~ delle Deputazioni Prov.<sup>li</sup> restò attribuzione propria del Governo, ~~adatto~~ di dare, di non dare peso al voto delle Deputazioni.

Se volete che la legge sia applicata alla Toscana ed alle Provincie Meridionali senza le incertezze e gli inconvenienti di esse qui, non dimenticate di stabilire che la classificazione delle Opere più per gli effetti dell'articolo III. non possa farsi senza il concorso delle Deputazioni Prov.<sup>li</sup>

2. La più avversata fra le riforme del nuovo sistema fu quella per la quale agli Amministratori civici e sala:

sia si sostituissero delle Amministrazioni collegiali e gratuite. La difficile questione lasciata in sospeso dal Legislatore, era stata così risolta dal Ministro coll'articolo 5.º del Regolamento.

Applicando la Legge alle Province Toscane e Meridionali credete voi conveniente di passare sotto silenzio l'importante problema, o piuttosto credete di dichiararvi esplicitamente?

Amministrare col concorso di un corpo collegiale è tutt'altro che una cosa impossibile. Le più grandi imprese industriali, le Società anonime di maggior rilievo non conoscono altra forma più opportuna di quella di un Gerente responsabile moderato in certi atti più essenziali da un Consiglio superiore che ne integri la facoltà e ne convalidi o ne disdica gli impegni.

Ciò che assolutamente non può amministrarsi è l'Amministrazione collettiva e simultanea di più persone.

La collegialità altrettanto è buona malcostia nei giudizi e altrettanto è pessimo strumento d'azione.

Quella collegialità non si può avere quella istantaneità di provvidenza e quella coerenza di trattazione che sono la prima condizione di una efficace e ordinata azienda.

Se dunque applicando la legge alle Province Toscane e Meridionali non intendete di contraddire al

60. e successivi del regolamento sui quali verrebbe  
introdotta un processo provvisorio affatto sui generis  
a dettamento delle Opere pie e a beneficio dei  
loro debitori. Non ultima delle inopportune di  
questo processo è quella di porre in mano del go-  
verno non già l'approvazione dei nuovi impe-  
gni ma l'adempimento degli impegni esistenti.  
Gli atti cautelativi ed esecutivi che sulle sorte locati-  
vie e sui frutti ora procedono con mirabile rapidità,  
diventerebbero fra noi del tutto illusori se qual pro-  
cesso si dovesse attivare.

7. In quanto al privilegio ipotecario applicato ad esigere  
le rendite delle Opere pie, senza entrare in osserva-  
zioni più approfondite, mi limiterò ad osservare:

a. che se non erro un tale metodo fra noi non è forse ap-  
plicato nemmeno alle rendite patrimoniali del de-  
manio pubblico;

b. che lo stesso governo austriaco negli ultimi tempi  
studiava modo a temperare il rigore per sino in  
relazione ai debiti d'ingiusta;

c. che finalmente un tale metodo, turbando tutti i  
concetti del diritto Ipotecario non è in alcun modo  
conciliabile cogli interessi del credito fondiario.

8. L'articolo XXIV. della Legge avrebbe già ampiamente

provveduto alle prerogative del Re quali sono vo-  
lute dall'interesse pubblico riservandogli l'appetizione  
dei regolamenti organici e dei conti nei quali altra parte-  
cipazione passiva aveva lo Stato.

Ma l'articolo **XIX** determinando le attribuzioni della  
Deputazione Prov. con riferimento alla legge 3. Giu-  
gno 1850 dà poi alle prerogative del Re in relazione  
agli acquisti d'ogni genere insignificante donazione od  
eredità una ingerenza mal rispondente allo stesso con-  
tento della dignità reale.

Cercate se è possibile, che lo Stato senza abbandonare qual-  
l'alta vigilanza che gli compete sulla direzione della  
Beneficenza e sulla sua espansione, si liberi però  
da quelle indagini minuite che non sono né della sua  
natura né alla sua portata.

4

V. Mancini

4. Feb. 1860

Tornando alla legge 20. Nov. 1859. per le cause sic si ha il magnifico articolo inserito nella Perseveranza del 18. Nov. 1860 al quale non si potrebbe non fare richiamo. Qui si pongono quasi a modo di acennazione soltanto alcune idee sui punti più salienti.

1.<sup>o</sup> La legge succitata attribuisce la gestione della Cassa Pia a corpi collegiali. — Ma le collegialità, ottimismo e la tutela, sono inopportunistissime alla gestione. Le discussioni, le divergenze, le mutazioni di persone sono a tutto scapito della unità dei concetti, della rapidità d'azione, della energia de' provvedimenti che occorrono principalmente nei grandi patrimoni e nelle vaste erogazioni degli ospedali.

Da persone che prestano la loro opera gratuitamente non si può esigere né l'assiduità, né il beneficio, né quella appropriata d'istituzioni e di cognizioni e di pratica che si richiedono invece a chi si fa della Amministrazione una professione e una carriera. — Bisogna accettare il servizio qual che sia di chi si presta gratuitamente e ascrivere a merito, — bisogna tenere sugli indugi, sugli errori, sui danni, sulle assenze, sull'abbandono del servizio effettivo a mani subalterne.

Inoltre le collegialità sciogliono la responsabilità. —

Dove molti comandano ed operano la responsabilità  
è d'nessuno.

Dal lato pratico per le leggi del 1836. e del 1850. hanno  
potuto essere un progresso per le vecchie provincie  
del Piemonte in quanto fecero cessare l'influenza  
clericale e gestioni troppo fiduciarie e troppo arbitra-  
rie e diedero norma a nuove gestioni collegiali  
e laica e sotto la tutela governativa. —  
Invece in Lombardia dove le istituzioni di benefi-  
cenza sono antiche di otto secoli le amministrazioni  
patrizie condussero più d'una volta le cose al  
punto di dover sospendere i pagamenti fin degli ono-  
rari degli impiegati, limitare le accettazioni degli  
infermi ed anche porre il partito di chiudere al-  
tutto gli Ospitali perchè le rendite del vasto patri-  
monio erano coperte e fin soverchiate dalle passivi-  
tà. — Anche le congregazioni di Carità erette  
nel 1808. con buoni regolamenti e con persone di  
capacità e sotto il controllo governativo erano riu-  
scite nel 1846. a un arretrato di molti milioni  
di rendite non percepite; — è bisogno nominare  
con amplissime ed eccezionali facoltà un Commis-  
sario Governativo che si provvide e che si provvide  
alla meglio. — Di là per usi il concetto di sostituire  
Amministratori pagati, unici e responsabili.

1.° Un Amministratore unico e retribuito si può scegliere)



tra i meglio forniti d'appropriale attitudini e  
cognizioni, le quali poi coll'assiduo esercizio si sviluppano,  
si accrescono, si impreziosiscono. — Allora quell'ufficio  
è un dovere, e l'adempimento di questo è inseparabile  
dalle conseguenti responsabilità.

Allora la superiorità può essere tranquilla insieme ed  
efficace, — allora la gestione procede con una azione  
fissa, omogenea, continuativa.

La fiducia, la simpatia, l'affezione che mal si attaccano  
alle collegialità, si legano facilmente alla gestione  
di un solo che sappia destarle e coltivarle. — Valga  
l'esempio del Grande Ospedale di Milano che con questo  
sistema ha duplicato l'annuo importo adeguato delle  
eredità e delle altre pie elargizioni in guida da poter  
ricuperare i vuoti formati nel patrimonio. Dall'effetto  
delle erogazioni di beneficenze in confronto della ren-  
dita e per migliorarne anche il patrimonio.

3°. Non è né devole né dei nostri tempi né delle nostre  
libere istituzioni la disposizione che riserva al Re  
la autorizzazione da dare alle cause sic ff l'acettazione  
di nuove eredità. Troppo si toglie alla maestà del So-  
vrano col farla intervenire in questi oggetti, talvolta ff  
poche centinaia di lire. — E d'altra parte nel lungo giro  
si perde assai tempo, si accresce inutilmente il grave  
lavoro anche dei superiori uffizi dello Stato —  
E poi quel richiamo alla legge del 1850. imposta la suppo-

- Spione

supposizione che le eredità lasciate alle cause die prof-  
fano e non possono essere acconsentite e che accon-  
sentendole possono essere imposte condizioni limitati-  
tive che ne sottraggano una parte e la mandino ad  
altre destinazioni. — Questo principio è affatto con-  
trario alla libertà di testare e di acquisire nei modi  
assegnati dalla legge civile, è una eccezione alla legge  
stessa, è un principio feudale che non può trovar po-  
sto nelle nostre istituzioni.

In riguardi ai parenti dei benefattori si usano dalle pap-  
pie quando ve ne siano titoli speciali, indipendent-  
emente da una legge contraria. — E allora usando-  
li liberamente sempre però se intervienga il compenso  
della superiorità, hanno il merito della spontaneità,  
si misurano alla circostanza dei singoli casi, procu-  
rano favore di pubblica opinione, fruttano simpatie  
e preparano con nobile vicenda altre elargizioni.  
L'che tutto va invece perduto se la concessione  
venga imposta o se possa aver l'aria di averlo  
11° L'erazione fiscale conceduta alle cause die per le loro rendite  
è un'altra disgraziata anomalia.

La legge civile ha assegnato a tutti le forme colle qua-  
li ciascuno possa far valere le loro ragioni e il debitore  
possa essere obbligato e i diritti dei terzi abbiano ad  
essere rispettati. — La sola specialissima causa dei  
dei grandi interessi dello Stato ha fatto inventare  
ed ha giustificata la azione privilegiata fiscale.

alla riscossione dei tributi. — Ma questa azione è pri-  
vilegiata appunto perchè tale non si deve estendere  
ad altri titoli e ad altre persone; meno poi sotto un  
Governo che fa professione di libertà e di parificazione  
di tutti i cittadini, e sono tali anche gli Istituti di in-  
ferenza alla legge.

D'altra parte il privilegio quando odioso refluirebbe contro  
alle cause sic scemandolo o forse anche togliendo affatto  
quelle simpatie delle quali hanno tanto bisogno e  
che sono la loro vita.

Un'altra dannosa influenza sarebbe quella azione  
fiscale in quanto renderebbe inutile e farebbe esistere  
quelle contrattazioni che ora talvolta volentieri si stipula-  
no colle cause sic, fatta ragione della loro lealtà e dei  
risparmi che esse concedono fin dove l'interesse loro  
non ne sia compromesso.

Nell'esercizio di fatto poi quel privilegio è soggetto a tante  
discipline e dipendenze e limitazioni che lo rendono  
ben poco effettivo; — onde in gran parte si danno  
senza i vantaggi di questa eccezionalità.

E finalmente nei grandi patrimoni nelle grandi gestioni  
sarebbe quasi impossibile ottenere congrue guaran-  
tie e le enormi esazioni che si commetterebbe all'ina-  
ricato dell'esazione fiscale. — oppure le garanzie  
se congrue, importerebbero uno scudo ben feccibile  
a tutta perdita del f. d. o.

5. Quanto alla contabilità, alla tesoreria, alle forme della

superiore tutela la legge 20. Nov. 1889. porta no-  
zioni di 'elementari' e quasi 'primitive' che farebbero  
non un progetto, ma un regesto di leggi di anti-  
co ordinamento e principalmente della Lombardia, le  
quali hanno sistemi circondati dalle mappe di  
curatelle e semplici insieme e ripetitivi.

6. Resta a dire delle difficoltà che il Governo sembra fare  
a sottoporre di porre e evitare una legge nella  
gestione delle Cause sic col nominare a ciascuna  
un unico e ristretto Amministratore. Ma anche  
questa è illudente.

Da un lato la nomina che il Governo se ne fa fare degli  
Amministratori non ha mai suggerito che le gestio-  
ni procedessero libere, pressoché indipendenti, fat-  
tendo anche opposizione aperta al Governo ogni  
qualvolta colle gestioni fossero in contrasto  
le ragioni della S. causa.

Dall'altro lato la nomina dei Consigli collegiali  
degli Istituti Ospitalieri non potrebbe essere fatta  
né dalla rappresentanza municipale, né dalla  
Provinciale dove si tratta di provvedere come  
quasi in ogni luogo, anche a bisogni per i quali  
si all'ora come per i pazzi e per gli. E questo un con-  
cetto del Governo.

E ad ogni modo anche i Consigli d'Ammin. e  
i Sindaci delle Congregazioni di Carità verreb-  
bero per la nomina dal Gov. secondo la legge.

20 Nov. 1859. e la pratica che si riferisce.  
— E per con tali nomine il governo non in-  
tende al certo d'evocare la gestione della  
Comp. sic o una influenza in esse. — Adottando  
dunque si verificerebbe a riguardo degli Ammi-  
nistratori unici —

del 5 Febb. 1862.

Ed invito dell'amico Dr. West Stambis  
e nell'impiego di cui non ho  
potuto a vantaggio quasi vedere  
come alle quali angustie indulgenze  
se non usasi con equitate il tenore  
brevi e l'effetto appena me ne  
sempre favorito un anno

Dist.  
Vini. Lombroso



2097.

Corino il 22 Luglio 1862

Divisione 2<sup>a</sup> Ufficio 1<sup>o</sup>

N.° del Prot. G. 21670 <sup>D. 1302</sup>  
2. Cas. 1238

Risposta a

del  
Divisione 9<sup>a</sup>

Oggetto

Legge sul marchio

2

Corino  
Presidenza della Camera  
dei  
Deputati

Tra gli altri documenti relativi al progetto di legge sul marchio comunicati da questo ministero al cosiddetto ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, con nota del 28 p.p. giugno, era compresa una petizione della corporazione degli orfai di Bergamo approvata da quella Camera di Commercio e Industria con foglio del 17 Maggio 1861.

Nella detta rappresentanza gli orfai di Bergamo esprimevano il desiderio che la nuova legge sul marchio non limitasse il commercio di lavori d'oro al solo titolo di milligrammi 750 di peso, ma che autorizzasse la vendita ancora di oggetti al solo titolo di milligrammi 333.

Ora con nota 14 Luglio 1862 la Camera di Commercio accompagnava con sua raccomandazione una continente rappresentanza della menzionata classe di Commercianti,

Si quali nel sollecitare la emanazione d'una legge sul marchio uniforme per tutto il Regno, come urgente e necessario provvedimento per por fine alla turbanza e ad un certo ristagno verificatosi nella loro industria, ripetono le brame per l'ammissione del bullo titolo di mille Lini 333.

Il sottoscritto facendo continuazione alla nota di sopra ricordata ha il pregio di comunicare all'onorevole Presidenza della Camera dei Deputati le suddette carte per quel punto che stimerà conveniente ed in seconda del desiderio espresso dalla Presidenza medesima con lettera del Regno p.p. n.º 729.

Il Ministro.  
Cipelli



2018

Da riporsi alla pratica

186

Corino il 29 Giugno 1862.

Transunto 2. Ufficio 1

N. Min. Pres. G. 19335

Prospetta al foglio

del 21 giugno 1862

Divisione N. 729

Oggetto

Documenti relativi al progetto di legge sul Marchio e saggi dell'oro e dell'argento.

Il sollecito riscontro del pregiato foglio N. 729 il sotto scritto si fa debito di trasmettere a codesta Onorevole Presidenza capi il Progetto di Legge sul Marchio di Garanzia per lavori d'oro e d'argento presentata nella tornata 11 Marzo 1861 al Senato dal Comandante Corpi a quel tempo Ministro di Agricoltura Industria e Commercio come le petizioni avanzate dal ceto dei commercianti ed i pareri emessi intorno al rilevante soggetto da varie Camere di Com.

All'Onorevole Presidenza merita della Camera dei Deputati

in Corino

F. G. Miniotto.

Berti



# L'Università di Parma, occupata dalla Guardia Nazionale.

Tra i santi, che assicurano all'Italia il merito di nostra antica  
della civiltà e delle scienze, le testimonianze storiche ci indicano anche  
la Università Parmense, facendone ascendere al secolo X l'insegnamento  
delle scuole superiori. Le tributava oggi a suoi giorni il Petrarca,  
al quale vi trovava ottimi Maestri. La onorarono come precettori o  
come allievi, per tacere di tanti altri, l'Achillini, il Forchi, Pietro Verri,  
Scipione Maffei, il poeta Maggi, G. Soave, Gudi, Ronaguosi, Melloni,  
Rozzi, Rubini, Rofori e Tommasini. Gli Annali Universali di  
Medicina pubblicavano ultimamente un rendiconto analitico scien-  
tifico di circa quaranta lavori ~~per~~ recentemente pubblicati  
dei membri della ~~Accademia~~ Facoltà Medico-Veterinaria Parmense. —  
La privilegiavano con decreti, in favore, diritti, assegni Papi, Principi e  
Repubbliche, — Martino IV nel 1426, — Giulio II nel 1512, — gli Estensi  
nel 1412, la Repubblica nel 1468, — i Francesi, detronizzata di 5 mila  
ducatoni annui d'oro, specialmente per Ferdinando I di Borbone,  
aspirandola 18 mila ducati annui d'oro, e finalmente il  
Governo Napoleonico e quello di Mt. Suida.

Però, nei momenti nefasti dopo il 1831 veniva occupata  
militarmente; ma, nel 1848, il Governo Provvisorio ridava splendore  
alla patria Università, donandole a Reale, Pietro Giordani, —  
Anche ~~il~~ ~~francesi~~ Carlo III la faceva occupare da truppe  
austriache, e, solamente dopo la di lui missione, nel 1844,  
veniva riaperta agli studj superiori.

Nel 1859, anno della guerra d'Italia, essendo chiusa natu-

ralmente: la Università dell'Alta Italia, veniva occupata provvisoriamente dalla Guardia Nazionale il locale in allora vacante della R. Università di Parma.

Col riaprirsi delle Università Italiane a novelli auspici nel 1860, ripartivasi felicemente anche quella di Parma; - e pertanto, siccome continuavasi da parte della G. N. la occupazione anormale di quello stabilimento scientifico, venivano inviate istanze al Governatore dell'Emilia, al Municipio, al Ministero, da parte del Corpo insegnante. Si proponeva allora utilmente il locale di S. Alessandro, le cui porte dovevano cambiarsi in altre più convido trasferimenti. Nessun risultato.

Nuova protesta e nuovo piano presentavasi da uno dei Deputati Parmensi, a nome del Municipio, e non fu accettato.

Il Profetto ripeté il reclamo di tutte le parti interessate, - invano.

I Professori firmarono e mandarono una novella protesta al Ministero, invocando che si finisse questo stato di violenza, e proponendo il locale degli Ignorantelli a trasloco della G. N., - ancora rifiuto.

Finalmente gli Studenti estesero e stamparono sul N. 117 della Gazzetta di Parma (1862) una protesta al Ministero della Pubblica Istruzione, - che crediamo dovere di integramento riprodurre.

« Al Signore Carlo Malleseri Ministro della Pubblica Istruzione,  
Eccellenza,

Gli Studenti della R. Università di Parma, per lo spirito d'associazione che invade ogni petta italiano, e pel diritto che loro accorda lo Statuto fondamentale del Regno, si sono costituiti in Società ed hanno eletta una Commissione, che la rappresenti e ne curi tutto quanto è di decoro ed utilità al Corpo stesso, ora crederebbe la Commissione di venir



manco al proprio mandato, se non significasse all' Illustre Vostra lo stato deplorabile in cui si trova adesso l'Università per circostanze locali e a Lei non risolvesse per la pronta cessazione.

Un grandioso edificio fu sempre destinato agli Studi Superiori di questa città, ed esso da tre anni è occupato in gran parte, compreso il principal suo accesso, dalla G. A. Guardia Nazionale, con grave detrimento del corpo a cui fu unicamente assegnato; perlochè gli Studenti sono costretti ad aver edito alle scuole per un rifugio portone laterale, salirci per una scala a chiocciola, che, se non fosse indecorosa, sarebbe pericolosa, e stiparsi numerosi in anguste stanze, ove in alcuna di esse si dove' auogliere perfino dieci cattedre; ma quel che interdiamo deplorare maggiormente si è che il ristretto del tamburo costringe spesso volte a sospendere le lezioni con grave noja e danno dei docenti insieme e dei discenti.

Per libera stampa della nostra città si sollevò più volte a reclamare contro tale anormalità; ma tutto fu vano, che ne' il Consiglio Municipale, ne' il Provinciale, ne' altro ci spettò, si diedero un pensiero di rammentare la cagione dei giusti lamenti dei cittadini, i quali non ricordano mai essersi il Tempio delle Scienze tramutato in Caserma, se non lo nei nefasti tempi del Terzo Carlo di Borbone. Lungi da noi il pensiero di voler fare un ciò equivoco confronto; che, se ravviciniamo i tempi, lo vede che chi invadeva allora la nostra Università, erano gli strumenti del dispotismo e i più feroci nemici del Paese, chi di presente ne occupa una parte è la Nazione armata, la tutrice dell'ordine, la conservatrice delle nostre liberali franchigie; ma non cessa però che gli effetti non sieno diffinibili, perchè ognun sa come i claustrali militari male si addicano alla quiete voluta dai pacifici studii.

Nell'atto suo sommo l' Illustre Vostra vedrà di leggeri il grave scovato di questa occupazione, la necessità d'un pronto riparo e

l'obbligo che come alla Commissione di procurare promuovere con ogni possa presso l'Ex. V. il sollecito sgombrò della Guardia Nazionale da questa Università, la quale, tanto per lustro intellettuale, quanto per lavoro materiale, merita già d'essere annoverata fra le principali d'Italia.

Al Ministro del Re, al Reparto alla Pubblica Istruzione, al celebre Senato si va Ueta di cogliere questa opportunità per tributare i dovuti omaggi;

Parma, 13 maggio 1862.

La Commissione Ricoverata, per Merita lode appi la delicatezza, colla quale la Commissione degli Studenti accennò al fatto infortunato, che la G. N., lubrificata del ben essere pubblico, dell'ordine, dei diritti e delle proprietà, emolunni da tre anni un atto inqualificabile di usurpazione della casa altrui, contro alle sempre reiterate proteste dei proprietari, — prolungando o rinviando di rendere indefinitamente duratura un fatto, cui soltanto le circostanze eccezionali o la dispositiva sentenza avevano potuto cedere o perpetrare.

Rispondeva l'onorevole Sig. Colonnello della G. N. con lettera pubblicata nel N. 118 della Gazzetta di Parma (1862), — rattegruoclosi, siccome ei pure appartenente al Corpo insegnavate, colla Commissione degli Studenti per la loro rimostranza diretta al Ministero, — e d'altra parte sponendo il precedente operato del Prefetto, del Municipio, del Comando della G. N., del Delegato dell'Università e da alcuni Deputati Parmensi, onde respingere l'accusa che: Alcuno di quelli a cui spetta si dovette mai pensiero di rimuovere la cagione di quel giusto lamento.

Da questa esposizione egli ritiene risultare ad evidenza, come a chi spetta stappe a cuore il togliere la convenienza di veder mescolato il funzionario della scuola coi clamori militari, e che, se non

on si raggiunge lo scopo, non può farcene adddebito ad alcuno della  
di città di Parma. "Dopo di che (ogni termine) altro non mi resta che ad  
1 unire i miei voti, perchè si destini alla G. N. un locale più adatto  
2 di quello attualmente occupato, costituendo esclusivamente la R.  
3 e Università a Scopo delle Scienze."

Ma dunque se tutti hanno fatto e fanno il loro dovere e ri-  
spettano la legge ed i diritti, perchè è come dire ancora lo scandalo  
4 e la violenza anche ad di oggi? Di chi è la colpa? Chi deve  
5 cercare al Comando della G. N. un locale più adatto di quello della  
6 R. Università? Forse il Delegato della R. Università? Forse i Profes-  
7 sori? Forse gli Studenti?

Pur troppo, per abuso di bonarietà, essi tutti l'hanno fatto  
8 nel passato, andando qua e là cercando e progettando locali per  
9 ricommodare altrui gli occupatori della loro casa.

Ma, o la G. N. rispondeva: Non ci accomoda, -- o egualmente  
10 i fuoristi degli altri locali o lo stesso Ministero rispondevano: No, ci accom-  
11 A logica di buon senso, il corpo Universitario potrebbe dire al  
12 Comando della G. N.: Questa è casa nostra, voi ci <sup>avete</sup> occupata,  
13 ed in parte dove per volete e come vi pare e piace, che ciò non  
14 ci appartiene...

Ma il corpo Universitario non possiede mezzi coattivi; pro-  
15 testò con reclami e colla pubblica stampa; -- e fu invano.

Si volse al Ministero; - Douf ex machina.

Tuttavia l'ultima risposta dell' onorevole Collegio sembra  
16 includere la franca promessa di lasciar libera questa casa altrui;  
17 essa suonerebbe appress a poco in questo senso: Voi Studenti,  
18 voi Professori, voi Delegato avete ragione; noi stessi ricorriamo  
19 che è una provvidenza il voler stare in casa ~~altrui~~ vostra a

vostro dispetto, un vostro disturbo e senza vostro diritto, mettendolo la quiete degli studi coi clamori militari; anzi ci lusinghiamo di veder cessati quegli ostacoli che si frapporono a soddisfare un così giusto desiderio ed a finire uno stato monstruoso in un paese libero e civile, quando dunque tollerato dal Governo ed ogni dei tanti reclami degli oppressi.

È parrebbe infatti che or si provveda per allestire una novella abitazione... Figuratevi! in una città ex-capitale, dove abitava una corte con tutto il suo codazzo, e dove sonvi tremila e secento case, non è poi tanto difficile in tre anni il ritrovare due o tre camere decenti per l'onore della Guardia Nazionale, -- o se vogliamfi ancor otto o dieci camere, avvertendo, a noi d'esempio, che nella città di Roma ne bastano due. E così, dietro la esplicita dichiarazione del Sig. Colonnello, che si lusinga di veder cessati gli ostacoli che si frapporono a soddisfare un così giusto desiderio, siamo per lusingarci anche noi sulla sua leale parola.

Se non che capitava alle orecchie degli Studenti la notizia (ben diversa dalle suddette lusinghe!!) che da parte dell'Amministrazione e del Comando della G. N. disponevasi e deliberavasi di attivare impianti e spese per illuminare a gas il locale universitario ad uso propriamente della suddetta G. N. (Gli Studenti (nella località consuetudinale all'età giovanile) parvero un affarito questo, che veramente si intendesse di partire da un luogo nel quale si disponevano luoghi e materiali preparativi di illuminazione a gas; -- e quindi la loro Commissione, temendo giustamente che si volesse perpetuare un provvedimento lamentato ~~sempre~~ e lamentabile sempre, ne riferiva al Sig. Colonnello, dichiarando quanto le loro espressioni fossero giustificate dagli effetti pur troppo palesti e non dalle deliberazioni.

L

prese nella segretezza degli uffici dalle autorità che s'occuparono di questo inconveniente (Barina, 29 maggio 1862).

Rispondeva il Sig. Colaninno, - ringraziando che con quest'ultima lettera si fossero volti a lui per scritto e non per la stampa, e procurando di mostrare, che, se si fanno spese e lavori per introdurre il gas nel locale occupato dalla G. N., non c'è peccato la G. N. voglia continuare a starvi, ma... perchè... perchè...

Bisogna riportare le testuali parole del Sig. Colaninno, perchè il scopo di tale perchè ci è molto duro.

« Il secondo fatto, che a prima vista potrebbe lasciar credere che il foudando della G. N. non desiderò il mutamento dello stato attuale, e che attualmente si introduce il gas nel quartiere come se dovesse rimanere stabile. Il Consiglio d'amministrazione, veduta la distribuzione fatta dal Municipio nel bilancio delle spese, dovette studiare tutte le possibili economie. Ricordò che la spesa solo dell'olio, ed avendo un'illuminazione indecente, superava la spesa annua per gas, aumentata anche dalle spese d'impianto. Venne quindi a deliberare di adottare il gas, ritenuto che ciò non può influire in quella determinazione che verranno adottate da chi spetta circa al trasferimento della G. N.,

Quindi, - a noi non pareva, - ma adesso pare evidentemente provato quanto segue:

1.° Il Sig. Colaninno non tralasciò ~~di~~ né tralasciò di eccitare il Municipio ad ottenere questo trasferimento a trovare una via per soddisfare a questo insospeso lamento, sgombrando l'Università, - e condossanche abbia deliberato di introdurre il gas, per illuminare il locale a proprio spese il locale dopo che se ne saranno partiti.

2.° La spesa dell'olio è maggiore della illuminazione a gas, anche comprese le spese d'impianti, di tubi, di costruzioni, ecc. Gli Studenti non sanno ciò, gli mesporti! e quindi naturalmente credono che la G. N. abbia intenzione di fermarsi colà dove vedono farsi

1 e apposite spese di risparmio per un anno, coll'intero impianto  
2 e di una illuminazione a gas.

3 e 3. La delibera, l'appalto, la costruzione, i tubi ecc. sono cose  
4 che dall'oggi al domani si possono disfare, e che, a confronto delle  
5 lucerne ad olio, per qualche sera, sono di più breve durata, di più  
6 leggiero costo, e prontamente trasportabili nel luogo di nuova  
7 pronta destinazione, di cui il suddetto Comandante va facendo ricerca  
8 in giornale.

9 Giustamente conclude il Sef. Colonnello che queste cose però  
10 non debbono disputarsi in pubblico ne' colla libera stampa, —  
11 ma che per l'onore del paese bisogna rivolgersi privatamente a lui.

12 Noi però non siamo dell'eguale avviso, — e parleremo ~~apertamente~~  
13 ~~apertamente~~ <sup>apertamente</sup> al pubblico, finché non vedremo cessata la scandalosa  
14 ed ingiusta occupazione. Glielo promettiamo.

15 ~~Noi esprimeremo~~ Noi non esprimeremo dal demandare al  
16 compito del pubblico. Di chi è questa colpa?

17 Supplichi, le suppliche, le istanze, i reclami furono  
18 stesi, sottoscritti, avanzati, ripetuti a Giraffe, da tutti  
19 ed a tutti. Ci resta di appellarsi alla opinione pubblica.  
20 E ripeteremo sempre: ~~Di chi è la colpa?~~ Chi è il colpevole?

21



Documenti trasmessi alla Commissione

1. Copia di memoria trasmessa dagli uffici di Brescia alla  
camera di commercio della città stessa

2. Relazione al M<sup>o</sup> di Industria e commercio intorno al  
contenuto della memoria degli uffici come sopra

3. Altro ufficio della camera di commercio di Brescia  
per sollecitare la votazione della legge.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

*Attiarrio ordinato d'ordinario*

*Il Nostro Ministro di agricoltura, Industria e Commercio è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il Progetto di Legge; per l'applicazione a tutte le provincie del Progetto del sistema facoltativo del Mercato di garanzia dei lavori di oro e di argento unito al presente; di svolgere presso il Parlamento stesso i motivi della proposta e di sostenere la discussione.*

*L'esecuzione del presente Decreto è affidata all'onorevole Nostro Ministro*

*Dato a Torino il dì 25 Marzo 1862.*

*Vittorio Emanuele III*

*Cepk*